

TRIBUNALE DI PALERMO

I SEZIONE CIVILE

Visto l'art. 702 bis c.p.c..

Il G.O.T. dott. Alfredo Dell'Utri in funzione di Giudice Unico della I Sezione Civile, decide la causa nel corso dell'udienza alle ore 14:45, dando lettura della seguente decisione:

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 1145/2016

PROMOSSO

da [REDACTED] nato il 19.12.1991 in Bangladesh, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Tramonte, per mandato prodotto in atti ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Roberta Camalò, in Palermo, via Catania n. 15;

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di TRAPANI;

Resistente

E

Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palermo.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

Del provvedimento Prot. Est. TP. n. 3007/14_S, emesso della Commissione "Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale" nella seduta del 02.10.2015 e notificato il 13.01.2016 che decideva di non riconoscere la protezione internazionale.

PERTANTO

La parte ricorrente chiedeva - oltre ad annullare la decisione sopra richiamata – il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall'art.



14 del D.Lgs. n. 251/2007.

In subordine, la protezione umanitaria ex art. 5, co. 6 del D.Lgs. n. 286/1998.

Visti gli atti;

OSSERVA

Con ricorso iscritto al Ruolo Generale il 21.01.2016 veniva chiesto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 25/2008, di annullare la delibera indicata in epigrafe e, per l'effetto il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione Territoriale, nel costituirsi, depositava relativa documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso.

In particolare veniva evidenziato che *“Le dichiarazioni, seppur corrispondenti al vero, esulano da qualsiasi tipo di protezione in quanto afferibili a fatti di natura esclusivamente privata”*.

Il ricorrente, espatriava a causa di problemi ereditari.

Preliminarmente all'esame del merito, occorre rappresentare che il decidente condivide le considerazioni formulate dalla Commissione nel provvedimento di rigetto (cfr. quanto sopra trascritto), non sussistendo i presupposti per accogliere quanto dalla parte chiesto.

I fatti rappresentati rientrano nella sfera privata – di fatto espatriava per motivi di carattere privato - e, come tale, non viene previsto dalla legislazione internazionale, alcuna forma di protezione.

La domanda principale - riconoscimento della protezione sussidiaria – non può trovare accoglimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 251/2007, il richiedente è ammesso alla predetta protezione se sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel proprio Paese, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

In particolare, la lett. g) del richiamato articolo dispone che si può accedere a tale tipo di protezione se il cittadino *“di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi*



di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un "grave danno" come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19.11.2007, n° 251, il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese".

A tale proposito sono considerati danni gravi: "a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" (art. 14 D.Lgs. n. 251/2007).

Le circostanze evidenziate nella richiamata norma, come già rilevato, non sono riscontrabili nel caso in esame.

Con riguardo al punto a), non sussiste alcuna condanna a morte.

Con riguardo al punto b), non sussiste alcuna forma di tortura o trattamento inumano o degradante.

Con riferimento al punto c), dalle informazioni estratte dai rapporti *Amnesty International* si rileva che nel paese, allo stato, non è in atto un conflitto armato di livello così elevato da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria. Comunque, dalle dichiarazioni rese alla Commissione, nessun riferimento viene fatto a quanto specificato al punto c) della norma richiamata.

Quindi, per i fatti narrati, la normativa internazionale non prevede alcun tipo di protezione.

Il richiedente espatriava per problemi non ricollegati a una situazione generale del paese di origine ma per motivi personali.

Con riguardo alla richiesta formulata in subordine, occorre tenere in considerazione che telematicamente veniva prodotta documentazione riguardante la comunicazione obbligatoria UNILAV, attestante che il richiedente svolge attività lavorativa, avendo stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.



Ciò rileva la volontà del soggetto a svolgere attività lavorativa al fine di giungere a una integrazione col T.N.

Quanto precede rileva la circostanza che sussiste un processo di integrazione che, allo stato, procede in modo positivo e corretto anche per quanto riguarda la ricerca di un lavoro.

Ciò comporta che risulta inserito nella società.

Quindi, in considerazione del fatto che il ricorrente ha dedotto e comprovato un'integrazione sociale/lavorativa sul territorio italiano valutabili ai fini umanitari, occorre concludere per l'accoglimento della formulata richiesta con il riconoscimento della protezione umanitaria.

Pertanto, per quanto esposto, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere dall'Autorità Amministrativa competente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6 D.Lgs. n. 286 del 1998.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando.

In parziale accoglimento del ricorso, riconosce il diritto della parte ricorrente ad ottenere dall'Autorità competente (Questura) il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 D.Lgs. n. 286/1998;

compensa le spese del giudizio;

provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma III bis, DPR n. 115 del 2002.

Così deciso all'udienza del 11.07.2017

Il Giudice

Dott. Alfredo Dell'Utri

